



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il presente Regolamento:

- **è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 30.11.1996;**
- **è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni dal 07.12.1996 al 22.12.1996, senza opposizioni;**
- **è stato approvato dal Co.Re.Co. – sezione 1° - nella seduta n. 52 del 20.12.1996, prot. n. 96/039596;**
- **è stato ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 27.12.1996 all'11.01.1997;**
- **è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2000, esecutiva ai sensi di legge;**
- **è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.5.2010.**
- **è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.7.2015.**
- **è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2021**

n.b. in grassetto le modifiche apportate con delib. C.C. n. 19/2000;
in grassetto corsivo le modifiche apportate con delib. C.C. n. 30/2010;
in corsivo le modifiche apportate con delib. C.C. 16/2015;

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art.1 – Consiglieri Comunali
- Art.2 – Prima seduta del Consiglio
- Art.3 – Primi adempimenti del Consiglio
- Art.4 – Gruppi Consiliari. Composizione
- Art.5 – Costituzione
- Art.6 – Notizie sulla costituzione
- Art.7 – Conferenza dei Capigruppo

TITOLO II - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art.8 – Istituzione
- Art.9 – Funzionamento
- Art.10 – Competenze
- Art.11 – Commissioni speciali

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art.12 – Sede riunioni
- Art.13 – Prima adunanza
- Art.14 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art.15 – Convocazioni dei Consiglieri Comunali
- Art.16 – Seduta di prima convocazione
- Art.17 – Seduta di seconda convocazione
- Art.18 – Ordine del giorno
- Art.19 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art.20 – Sedute – Adempimenti preliminari
- Art.21 – Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art.22 – Adunanze aperte

TITOLO IV° - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art.23 – Comportamento dei Consiglieri
- Art.24 – Ordine della discussione
- Art.25 – Comportamento del pubblico
- Art.26 – Ammissione di funzionari e di consulenti in aula
- Art.27 – Comunicazioni – Interpellanze – Mozioni – Interrogazioni
- Art.28 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.29 – Discussione
- Art.30 – Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art.31 – Fatto personale
- Art.32 – Udienze conoscitive
- Art.33 – Verifica numero legale
- Art.34 – votazione
- Art.35 – Irregolarità nella votazione
- Art.36 – Verbalizzazione riunioni
- Art.37 – Diritti dei Consiglieri

- Art.38 – Revoca e modifica deliberazioni
- Art.39 – Segretario – Incompatibilità
- Art.40 – Pubblicazione delle deliberazioni

TITOLO V - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art.41 – Diritto all'informazione
- Art.41/bis – Diritto d'iniziativa
- Art.42 – Interrogazioni
- Art.43 – Svolgimento delle interrogazioni
- Art.44 – Interpellanze
- Art.45 – Svolgimento delle interpellanze
- Art.46 – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art.47 – Mozioni
- Art.48 – Svolgimento delle mozioni
- Art.49 – Emendamenti alle mozioni
- Art.50 – Ordine del giorno riguardanti mozioni
- Art.51 – votazione delle mozioni

TITOLO VI - PROCEDURE PARTICOLARI

- Art.52 – Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli Assessori
- Art.53 – Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
- Art.54 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

Titolo I

Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Art. 1

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell' esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica del momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, della data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. I Consiglieri rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell' obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima convocazione il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti e prende atto dei componenti della Giunta comunale.

Art. 4

Gruppi consiliari. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del comune nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso gruppo debbono darne comunicazione al Consiglio durante la seduta, oppure alla Segreteria del Comune.

Art. 5

Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare si ha per regolamento costituito dalla data in cui sia pervenuto alla Segreteria del Comune comunicazione in ordine alla sua composizione. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio ogni gruppo procede alla elezione del proprio capogruppo e suo sostituto.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo Gruppo.

Art. 6

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 7

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo costituiti ai sensi dell' art. 5, è convocata dal Sindaco **ed è finalizzata a rispondere alle finalità generali di cui all'art. 13, comma 2, dello statuto comunale.**
2. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla conferenza, quand' essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Titolo II

Commissioni Consiliari

Art. 8

Istituzione

(modificato con delibera CC 22/2021)

1. Per il miglior esercizio delle funzioni amministrative di cui all'**art.42, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000 n.267**, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'**Art.10**, comma 1, dello statuto comunale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari:
 - a. lavori pubblici - urbanistica e bilancio;**
 - b. cultura, turismo, sport, volontariato e associazionismo;**
 - c. ambiente ed energia**
3. Ogni commissione è composta da N° 5 Consiglieri Comunali ed è costituita con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di ogni gruppo consiliare

Art. 9

Funzionamento

1. Ogni commissione elegge, nella seduta d'insediamento, il Presidente fra i suoi componenti.
2. Il segretario di ogni commissione è il **responsabile del settore attinente** alle materie attribuite ad ogni singola commissione.
3. **Il Responsabile di Settore può delegare le funzioni di Segretario ad altro dipendente dello stesso settore.**
4. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i commissari presenti alla seduta.
5. Il presidente convoca la commissione almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con avviso scritto, nel quale sono riportati gli oggetti da trattare. Detto avviso, di cui copia è affissa all'albo pretorio, è recapitato dal messo comunale tre giorni prima della seduta. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione. La commissione si riunisce presso la sede municipale, ed i suoi lavori sono pubblici salvo che si tratti di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessati. La riunione della commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti, compreso il presidente. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Competenze

(modificato con delibera cc 22/2021)

1. Il Sindaco assegna alle commissioni, secondo il criterio della competenza per le materie elencate al successivo 3° comma, gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il preventivo parere consultivo o approfondimento.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di 20 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Le competenze per materia assegnate ad ogni singola commissione sono:

A - COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E BILANCIO

- parere sui piani poliennali di investimento, piani territoriali ed urbanistici;
- proposte in materia di erogazione ed organizzazione di servizi pubblici;
- parere sulle proposte di convenzione con altri enti pubblici territoriali in materia di gestione, in forma associata di servizi pubblici.

B - CULTURA, TURISMO, SPORT, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

- pareri in materia di razionalizzazione della rete scolastica locale;
- parere sui progetti a valenza culturale e sul funzionamento della biblioteca comunale
- proposte in materia di erogazione ed organizzazione dei servizi scolastici e culturali;
- parere sulle proposte di convenzione con altri enti pubblici territoriali in materia di gestione in forma associata di servizi scolastici e culturali;
- parere sui progetti e sui programmi nel settore turistico e sportivo;

- proposte per lo sviluppo turistico del territorio comunale.

C - AMBIENTE ED ENERGIA

- pareri e/o proposte in materia di valorizzazione dei beni ambientali;
- pareri e/o proposte in materia difesa del paesaggio e rapporti con parchi e Mab Unesco;
- pareri e/o proposte in materia lotta all'inquinamento ambientale e ottimizzazione dello smaltimento rifiuti;
- pareri e/o proposte in materia gestione delle risorse idriche;
- pareri e/o proposte in materia difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico;
- pareri e/o proposte in materia produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

Art. 11

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, qualora se ne ravvisi la necessità, può procedere alla istituzione, con apposita deliberazione, di Commissioni speciali se i Consiglieri ne fanno richiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo Consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinate dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

Titolo III

Organizzazione delle sessioni delle sedute del Consiglio

Art.12

Sede Riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, qualora il Vice Sindaco non sia Consigliere, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal membro del Consiglio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità.
3. Si riunisce nella propria sede, di norma ***all'interno del Castello della Badia***; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazioni della Giunta, su proposta del Sindaco che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.
4. **Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea ed eventualmente quella del Comune.**

Art. 13

Prima Adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti **ed** alla presa d'atto della composizione della Giunta.

2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste **dalla legge, dallo Statuto** e dall'art.33, comma 2° del presente regolamento.
6. Non si fa luogo alle prese d'atto della nomina degli Assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 14

Convocazione del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, qualora il Vice Sindaco sia un Assessore esterno, la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal membro del Consiglio che ne ha titolo in base alla consueta regola di anzianità.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione **delle linee programmatiche del mandato**, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, mentre tutte le altre adunanze sono straordinarie.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - A. per iniziativa del Sindaco
 - B. su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alla precedente lettera B) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, e gli argomenti da trattarsi debbono essere quelli contemplati **dall'art.42 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n.267**.
4. In caso di urgenze, la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì su iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 15

Convocazioni dei Consiglieri comunali

1. *La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line istituito presso il sito istituzionale dell'ente e quindi trasmesso ai Consiglieri dall'Ufficio di Segreteria, previa espressa autorizzazione, tramite posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo dagli stessi indicato o tramite fax al numero dagli stessi indicato. Il Consigliere Comunale darà comunicazione all'Ufficio di Segreteria dell'avvenuta ricezione e/o lettura della mail entro 24 ore dall'invio dell'avviso di convocazione. Qualora nelle successive 24 ore non pervenga la comunicazione di avvenuta ricezione, l'avviso verrà notificato al domicilio del consigliere tramite telegramma o messo notificatore, fermo restando il computo del termine di consegna alla data di pubblicazione dell'ordine del giorno all'Albo Pretorio on*

line. E' fatta salva la possibilità per ciascun consigliere di chiedere, in alternativa, che la notifica dell'avviso di convocazione avvenga presso il proprio domicilio tramite il messo comunale. La richiesta va inoltrata per iscritto al Sindaco. In tale caso le modalità della notifica sono quelle indicate nei commi che seguono.

(il comma 1 dell'art.15 è stato modificato con atto C.C. n. 16 del 29.7.2015)

- 1. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettere indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.**
- 2. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a fare spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.**
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
4. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima.

5 bis. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5 ter. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 5) e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all' albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può tuttavia essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nell' ufficio Segreteria unitamente ai documenti necessari per potere essere esaminata.

Art. 16

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all' ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, **non intervengono almeno cinque Consiglieri, escluso il Sindaco.**
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o anche gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 17

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non si è potuta svolgere per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

1 bis. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro Consiglieri, escluso il Sindaco.

2. L'avviso per la seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali **almeno un giorno libero prima di quello fissato per la riunione.**
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso sia necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei modi e termini di cui al precedente art.15.

Art.18

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ai singoli Consiglieri. In questo ultimo caso, le proposte dovranno essere quelle espressamente previste dall' **art. 42 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n.267..**
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

4. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco, o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce, **ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs 267/2000, con almeno cinque dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco**, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, la presenza di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente.
4. Non concorrono a determinare la validità dell' adunanza:
 - a. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b. gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 20

Sedute - Adempimenti Preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione; nomina gli scrutatori scegliendoli fra i Consiglieri rappresentanti ogni Gruppo Consiliare in numero massimo di tre.

Art. 21

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma 2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5. Alle sedute segrete possono assistere solamente i componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e gli Assessori non Consiglieri.

Art. 22

Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "Aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale, od anche in altri luoghi del territorio comunale ove particolari avvenimenti richiedono la sua presenza.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni Sociali politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "Aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

TITOLO IV

Discussione e votazione

Art. 23

Comportamento dei Consiglieri

1. Nelle discussioni degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese.

Art.24

Ordine della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti, da dove parlano.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'attenzione il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. **Abrogato.**

Art. 25

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri; è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacola il proseguimento dei lavori.
3. **Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi delle adunanze consiliari ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Frassinoro.**
4. **E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere o altri mezzi idonei, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.**

Art. 26

Ammissione di funzionari e di consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali, perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti possono essere congedati o restare a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 27

Comunicazioni - Interpellanze - Mozioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze straordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni, interpellanze e delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui si deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. Ciò potrà avvenire se il proponente è assente dall'adunanza per comprovati motivi di forza maggiore.
7. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, con il riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti. Negli atti dell'adunanza, conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta o demandare allo assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di cinque minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro i tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'assessore.
9. Nel caso in cui le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni siano state presentate da più Consiglieri, il diritto d'illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
10. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti dandone lettura

- al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente, o l' assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all' interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro cinque giorni successivi l' adunanza.
13. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio comunale.
 14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il Bilancio preventivo, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all' ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.
 15. Quando i Consiglieri richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta salvo i casi di urgenza, e l'interrogazione non viene scritta all' ordine del giorno del Consiglio.
 16. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione della interrogazione e dell' interpellanza all' ordine del giorno del Consiglio comunale si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 28

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L' ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino essere iscritti all' ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che essi non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi di attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all' ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal 13° comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta all' ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all' ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 29

Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione in argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'eventuale intervento di replica del Presidente o del Relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la sua eventuale replica o quella del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto ad un solo Consigliere per gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentisse dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
9. Qualora, per l'importanza o la complessità degli argomenti da trattare, si ritenga che i termini di tempo previsti dai commi precedenti siano insufficienti per il loro approfondimento, la conferenza dei capigruppo potrà fissare limiti di tempo più ampi, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame degli argomenti stessi.

Art. 30

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 31

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nel **comportamento tenuto nell'ambito della carica istituzionale rivestita** o sentirsi attribuire fatti **ritenuti** non veri **od** opinioni e dichiarazioni **diverse da** quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola **per fatto personale** deve **precisarne i motivi**. Il Presidente decide se il fatto sussiste **o meno**. **Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente** decide il Consiglio **senza discussione, con votazione palese**.
3. **Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.**

Art. 32

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale, nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Giudice Conciliatore e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va comunicato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà, se richiesto, inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 33

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando **non siano presenti in aula almeno cinque Consiglieri** assegnati al Comune, nel caso di seduta di prima convocazione o almeno quattro

Consiglieri nel caso di seduta di 2° convocazione. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 34

Votazione

1. I Consiglieri votano di norma per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a. coloro che si astengono;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
6. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
7. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 35

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 36

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero degli astenuti ed i loro nominativi.
2. Essi sono firmati dal Sindaco Presidente e dal Segretario comunale.
- 3. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.**
- 4. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto quanto si intende sia inserito nel verbale.**
- 5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un**

Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

- 6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte sono state approvate.**

Art. 37

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 38

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 39

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall' adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 40

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio **diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.**
3. **Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.**

Titolo V

Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 41

Diritto all' informazione

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all' uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. **I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.**

Art. 41 bis

Diritto d'iniziativa

1. **I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.**
2. **I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge.**
3. **La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette ai settori competenti per l'istruttoria di cui *all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267*. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.**
4. **I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.**
5. **Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco nei due giorni precedenti quello dell'adunanza e da questi sono trasmessi al settore competente che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza.**

Art. 42

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga trattata in Consiglio comunale e/o data risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Il Sindaco, qualora richiesto, stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

Art. 43

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta consiliare in cui sono iscritte all'ordine del giorno secondo le modalità previste dall'art.32 del presente Regolamento.
2. La replica non può avere durata superiore ai tre minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 44

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta al Sindaco in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta e di quelli della Giunta riguardo a determinati problemi.

Art. 45

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, nella seduta del Consiglio allo scopo fissata e con le modalità di cui all'art.32.
2. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
3. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 46

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore ai tre minuti.

Art. 47

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza consiliare in cui è iscritta all'ordine del giorno.

Art. 48

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata alla occorrenza, solo dal primo firmatario e per un tempo non superiore ai tre minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 49

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 50

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per alzata di mano dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 51

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazioni per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Titolo VI

Procedure particolari

Art. 52

Proposta di mozione di sfiducia.

Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, **votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.**
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione di sfiducia sono stabilite **dall'Art. 52 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.** Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
3. **Le dimissioni di un Assessore sono presentate al Sindaco il quale, entro quindici giorni, provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la nomina di un altro Assessore in sostituzione del dimissionario.**
4. **Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione. Della revoca e della sostituzione il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.**

Art. 53

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'Art.7 della legge 23 aprile 1981, n°154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, **non interviene alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive.**
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio **secondo le procedure di cui all'art.11, comma 3, secondo periodo, dello Statuto Comunale.**

Art. 54

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Titolo VII

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. **69** dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
6. Viene abrogato il Regolamento interno per la disciplina delle sedute del Consiglio comunale e approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30/08/1961.